



SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDA S.P.A.

PROCEDURA OPERATIVA

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

REGISTRO DELLE REVISIONI

Ultima modifica	Motivo dell'aggiornamento
Approvazione documento CdA 15.11.2023	➤ Prima emissione

Sommario

1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. Persone che possono effettuare le segnalazioni.....	3
3. Oggetto e contenuto delle segnalazioni	3
4. Misure di protezione	4
5. Garanzia di riservatezza.....	5
6. Destinatari delle segnalazioni	5
7. Canali di segnalazione interna	6
8. Gestione della segnalazione	8
9. Canali di segnalazione esterna	9
10. Divulgazione pubblica	10

1. Scopo e ambito di applicazione

Con la presente procedura la **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.** intende disciplinare la gestione e l'utilizzo dei canali di segnalazione interna predisposti in attuazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. A tal fine, la procedura è da ritenersi parte integrante del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La procedura richiama, inoltre, i canali di segnalazione esterna introdotti dal D.lgs. 24/2023, con lo scopo di renderli noti a tutta la popolazione aziendale e di chiarirne il ruolo e i criteri di utilizzo.

Le seguenti previsioni devono quindi essere osservate da tutti i destinatari del Modello organizzativo, nonché da chiunque si trovi a utilizzare i canali di segnalazioni di seguito disciplinati, ovvero a dover gestire e dar seguito a comunicazioni effettuate attraverso di essa.

Tali previsioni, laddove non incompatibili, devono essere osservate anche nei casi di *segnalazioni anonime*.

2. Persone che possono effettuare le segnalazioni

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 3 (vd. *infra*) le persone appartenenti al contesto lavorativo di **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.** e che rientrino nelle seguenti categorie:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi;
- ✓ collaboratori a vario titolo;
- ✓ liberi professionisti e consulenti;
- ✓ volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ✓ titolari di quote della **Servizi Consortili Costa Smeralda**.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

3. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. *Infra*, paragrafo 7) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni riguardanti:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, c.d. “reati presupposto” (artt. 24 e ss.);
- ✓ violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **Servizi Consortili Costa Smeralda** ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche se non aventi immediata rilevanza penale;

- ✓ violazioni del Codice Etico e delle Procedure Operative adottati da **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.**, anche se non aventi immediata rilevanza penale;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

In particolare, è possibile segnalare informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che siano state apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante le eventuali fasi precontrattuali.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

4. Misure di protezione

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. "*whistleblower*"), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- ✓ i c.d. "facilitatori", ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.** riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dei segnalanti. In particolare, si ricorda che il D.lgs. cit. prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. Garanzia di riservatezza

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso¹.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è inoltre garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta, nonché sul contenuto e sul fatto della segnalazione, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di accertata fondatezza della segnalazione (in termini di ragionevolezza), anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari, giuslavoristici, civili, penali o amministrativi.

6. Destinatari delle segnalazioni

In **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.** è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il soggetto deputato a ricevere, gestire e dare seguito, in maniera riservata, alle segnalazioni presentate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le segnalazioni, pertanto, laddove correttamente trasmesse utilizzando i canali di segnalazione interna predisposti dalla Società, perverranno unicamente e direttamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, senza “filtri” o passaggi intermedi.

In ogni caso, la persona che intende effettuare la segnalazione ha sempre la facoltà di rivolgerla al proprio superiore gerarchico, anche in forma orale.

¹ Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

Quest'ultimo dovrà in tal caso riferire senza ritardo la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, rimettendosi alle sue istruzioni e garantendo, in ogni caso, la riservatezza sull'identità del segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

7. Canali di segnalazione interna

La persona che intende comunicare informazioni sulle condotte illecite o le violazioni di cui al precedente paragrafo 3, può farlo ricorrendo ai seguenti canali di segnalazione interna:


- ✓ piattaforma “Whistleblowing” dedicata, fornita dalla “ISWEB S.p.A.” e accessibile al seguente link: <https://consorziocostasmeralda.wbisweb.it/>
- ✓ segnalazione scritta su supporto cartaceo, attraverso la spedizione di una missiva cartacea con posta raccomandata all'indirizzo Servizi Consortili Costa Smeralda SpA – Casa 1/a Il Ginepro – 07021 Porto Cervo (SS) con dicitura “Riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.”.

Nel caso in cui sia intenzione del segnalante avvalersi della facoltà di effettuare la comunicazione in forma orale (cfr. art. 4, co. 1, D.lgs. 24/2023), questi è chiamato a farlo richiedendo per iscritto, anche mediante l'utilizzo di uno dei canali sopra specificati, la fissazione di un incontro con l'Organismo di Vigilanza.

7.1. Utilizzo piattaforma “ISWEB”

La piattaforma informatica “Whistleblowing” di ISWEB S.p.A. offre la possibilità di effettuare segnalazioni rilevanti ai sensi della procedura, anche attraverso una modalità alternativa alla semplice e-mail. Tale strumento è accessibile al link: <https://consorziocostasmeralda.wbisweb.it/>

Una volta raggiunta la pagina, cliccare sulla casella “invia una segnalazione”:



Consorzio Costa Smeralda - Whistleblowing

Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un dipendente che, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, viene a conoscenza di un fatto illecito o di una situazione di pericolo o di rischio tale che possa arrecare danni a terzi. Le segnalazioni inviate al Responsabile designato mediante la soluzione applicativa garantiscono la riservatezza del segnalante, e la soluzione applicativa adottata da questa organizzazione è conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing.

Sei a conoscenza di illeciti o di qualunque informazione relativa a comportamenti scorretti nel tuo ambito di lavoro?

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX **Accedi**

Si aprirà una pagina web contenente informazioni utili a comprendere il ruolo e il significato della segnalazione, leggerla attentamente e cliccare quindi sul tasto “procedi”:



Sarà così possibile accedere a una nuova pagina web, nell'ambito della quale indicare i dati e le informazioni necessari a istruire e trasmettere la segnalazione:

Consorzio Costa Smeralda - Whistleblowing

1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Identità 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

Hal già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code? *

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti *

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

Tipologia di condotta illecita *

Selezione una o più voci tra quelle disponibili

Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere

Cattiva gestione delle risorse e danno erariale

Incarichi e nomine illegittime

Procedi rispondendo alle domande e inserendo le informazioni richieste, fino alla pagina conclusiva (6° slide) nella quale sarà possibile confermare la trasmissione della segnalazione.

Nota che:

1. è possibile, con questo strumento di segnalazione, mantenere il più completo anonimato;
2. solo i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori per poter procedere;
3. le segnalazioni pervengono direttamente a: whistleblowing.serviziconsortili@protonmail.com

7.2. Utilizzo della posta raccomandata

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare all'Organismo di Vigilanza la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o "facilitatori" che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "*riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.*";
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con "ricevuta di avvenuta consegna". Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali l'Organismo di Vigilanza dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

N.B.: avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull'andamento e lo stato della segnalazione. In assenza, potrebbe non essere possibile per l'Organismo di Vigilanza restituire tali riscontri.

8. Gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a gestire le segnalazioni ricevute garantendo la riservatezza sull'identità della persona segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione, secondo quanto sopra specificato (vd. paragrafo 5).

In particolare, in caso di ricezione di una comunicazione attraverso i suddetti canali di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza dovrà porre in essere le seguenti attività:

1. verificare che la segnalazione rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della procedura ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3;
2. in caso di esito positivo della verifica, rilasciare **entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione** un avviso di ricevimento e presa in carico alla persona segnalante, utilizzando lo stesso strumento con il quale la comunicazione è stata inoltrata;
3. mantenere le opportune interlocuzioni con la persona segnalante, anche al fine di domandare approfondimenti o integrazioni rispetto a quanto riferito;
4. dare diligente seguito alle segnalazioni così ricevute e verificate;

5. fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento**, utilizzando lo stesso strumento con il quale è stata effettuata la segnalazione;
6. in caso di fondatezza della segnalazione, prendere le opportune iniziative verso l'Organo amministrativo, avendo cura di preservare la riservatezza circa l'identità del segnalante;
7. in caso di apertura di un **procedimento disciplinare** a carico della persona coinvolta dalla segnalazione, nel caso in cui l'addebito si fondi in tutto o in maniera prevalente sulla segnalazione, domandare per iscritto al segnalante il consenso a rivelare la sua identità per consentire all'incolpato il pieno esercizio dei propri diritti di difesa, informando il segnalante che, in caso di mancato consenso, non sarà possibile procedere con la contestazione;
8. dare diligente archiviazione a tutta la documentazione e a tutte le comunicazioni prodotte e/o acquisite nel dare seguito alla segnalazione, provvedendo alla loro eliminazione decorsi **5 anni dalla data del riscontro**, salvo che non siano presenti esigenze di difesa in relazione a eventuali procedimenti che ne giustificano l'ulteriore conservazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/679.

9. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

- ✓ avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
- ✓ utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
- ✓ domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

9.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti **condizioni**:

- il canale di segnalazione interna predisposto da **Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A.** non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (i.e. non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti dal precedente paragrafo 8, nn. 2 e 5);
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare ad ANAC informazioni relative a:

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di segnalare direttamente ad ANAC comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

10. Divulgazione pubblica

Con il termine “divulgazione pubblica” si vuole intendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno. Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti **condizioni**:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica avvalendosi delle tutele e delle misure di protezione previste è ammessa esclusivamente con riferimento alla diffusione di informazioni relative a:

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di divulgare – avvalendosi delle misure di protezione e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 – comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.